

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

Viale Roma, 2
37022 Fumane (VR)

Tel 045/ 6832811
Fax 045/ 6832888
www.comunedifumane.it
info@comunedifumane.it

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione Consiliare n. 21 del 29 luglio 2015 con decorrenza dal 1 agosto 2015. L'imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Che cos'è e dove si applica

L'imposta si applica ad ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche) che si trovano nel territorio del Comune di Fumane.

Chi è soggetto all'imposta

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Fumane.

Quanto si paga

- Per soggiorni di durata fino a 30 giorni, l'imposta verrà applicata per ciascun giorno di pernottamento;
- Per soggiorni di durata superiore ai 30 giorni, l'imposta verrà applicata interamente per i primi 30 giorni e per i mesi successivi al primo verrà applicata per 5 giorni al mese.

L'imposta è applicata per persona con le seguenti tariffe, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 153 del 09/11/2018, con le modalità previste nel Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 17/12/2018.

DAL 1° GENNAIO 2019

| Strutture ricettive alberghiere | | Strutture non alberghiere | Tariffa | |
|---------------------------------|--------|---|---------|--|
| 1 stella | € 1,00 | Residence, affittacamere, affittacamere residenze d'epoca, affittacamere con ristorazione, appartamenti uso turistico imprenditoriale, ecc. | € 1,50 | |
| 2 stelle | € 1,50 | | | |
| 3 stelle | € 2,00 | | | |
| | | Agriturismo | € 1,50 | |
| | | Appartamenti uso turistico non imprenditoriale, locazioni turistiche | € 1,50 | |
| | | B&B | € 1,50 | |
| | | Ricettivo sociale (case per ferie, case religiose, country house, etc.) | € 0,50 | |
| | | Campeggi, aree di sosta camper | € 0,50 | |

Quando si paga

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura che li ha ospitati. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e ad effettuare il successivo versamento al Comune. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa rilasciata al cliente oppure l'importo dell'imposta può essere inserito nella ricevuta fiscale/fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

Esenzioni:

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Fumane:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva.

Le esenzioni previste alle lettere b), c), vanno autocertificati con dichiarazione, ai sensi degli articoli del D.P.R. n. 445/2000, da consegnare al gestore della struttura.

Obblighi del gestore

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:

1. ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, anche in lingua straniera.
2. alla riscossione dell'imposta rilasciando quietanza. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa rilasciata al cliente (**MODULO C**) (mantenendone una copia) oppure l'importo dell'imposta può essere inserito nella ricevuta fiscale/fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA". Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore provvederà a compilare il **Modulo D** con i dati del cliente che omette di effettuare il pagamento. Tale modulo andrà allegato in copia, alla dichiarazione trimestrale.
3. dichiarare al Comune di Fumane, **entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio)**, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al Regolamento, l'importo dell'imposta dovuta e gli estremi del versamento medesimo (allegando copia della ricevuta) indicando le generalità degli eventuali soggetti che non l'hanno corrisposto, oltre ad eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa (**MODULO A**).

La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza d'imposta da riversare.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

La dichiarazione può essere inviata al Settore Tributi, con le seguenti modalità:

- al numero di fax 045/6832888
- all'indirizzo di posta elettronica: info@comunedifumane.it
- all'indirizzo di posta elettronica certificata: fumane.vr@cert.ip-veneto.net
- tramite servizio posta con raccomandata A/R

4. effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Fumane entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio) con le seguenti modalità:

-Bonifico bancario sul conto del Comune presso la banca Unicredit, Iban: IT 14 P 02008 59810 00010352222

-Versamento sul c/c postale intestato al Comune di Fumane n. 17322371

Con qualsiasi modalità di versamento deve essere indicata la causale " Imposta di soggiorno – Anno ____ - Trimestre ____", la struttura ricettiva con il codice fiscale o Partita IVA per la quale è stato effettuato il versamento.

5. conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni trimestrali ecc.) per almeno 5 anni.

N.B.

La delibera della Corte dei Conti n. 19/2013 ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili e quindi rientra tra i loro obblighi anche la trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21, allegato al D.P.R. 194/1996) reperibile nella modulistica, con la guida alla sua compilazione.

Agente contabile è colui che svolge attività comportanti il maneggio di denaro, beni e valori di pertinenza pubblica. Ciò che qualifica il gestore della struttura ricettiva come agente contabile è la disponibilità ("maneggio") di denaro pubblico e le attività connesse, quali la riscossione dell'imposta di soggiorno ed il suo riversamento al Comune.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la delibera n. 19 del 09.01.2013, ha ritenuto dover ricondurre il ruolo dei gestori delle strutture ricettive alla categoria degli "agenti contabili", senza assumere il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta.

Da tale inquadramento giuridico, deriva quindi che le attività dei gestori delle strutture ricettive, riguardo all'imposta di soggiorno, sono sottoposte non solo alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale, ma anche al controllo della Corte dei Conti con oneri e responsabilità anche penali. **Pertanto, i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su un apposito modello (modello 21) per il successivo inoltrare alla Corte dei Conti.**

Sanzioni

Le violazioni relative ai versamenti da parte degli ospiti delle strutture ricettive sono punite con la sanzione tributaria, nella misura del 30%, come previsto dal D.Lgs. 471/97.

Le violazioni relative al regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per informazioni

Servizio Tributi –Telefono 045/6832820

Fax: 045/6832888